



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI
SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. Giuseppe Di Salvo
 - 2) Dott. Maurizio Manzi
 - 3) Dott. Aldo Ruggiero
- ha emesso la seguente

Presidente
Giudice relatore
Giudice

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 18057/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2023, vertente

TRA

PAGLIA Daniele (C.F.: PGLDNL72M05E958Q), elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Cancrini (C.F. CNCVCN63A16L103L), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di P.E.C.: vincenzocancrini@ordineavvocatiroma.org;

OPPONENTE

E

CINELAB s.r.l. (P.I. 13227051003), in persona del legale rappresentante p.t., Sig.ra Valentina Petrini, elettivamente domiciliata in Roma, viale Anicio Gallo n. 56, presso lo Studio



dell'Avv. Gian Luca Mignogna del Foro di Roma (MGNGLC68D09H501X), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato ad litem rilasciato in calce al ricorso introduttivo del procedimento monitorio recante R.G. 61287/2021, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di P.E.C.: gianlucamignogna@ordineavvocatiroma.org;

OPPOSTA

Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

All'udienza del 18.04.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini che seguono:

- il procuratore di parte opponente, richiamate integralmente le difese svolte e insistendo per la tempestività dell'opposizione, precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti con l'aggiunta del rigetto dell'avversa eccezione di tardività dell'opposizione;
 - il procuratore di parte opposta insisteva nella preliminare eccezione di tardività dell'opposizione.
- Dato atto, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 10.03.2022, il Sig. Daniele Paglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22536/2021 (R.G. n. 61287/2021), emesso in data 30.12.2021 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona della Dott.ssa Enrica Ciocca, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della CINELAB s.r.l. la somma di € 17.845,34 (oltre interessi legali e spese di procedura) a titolo di omessi versamenti sociali.

Nell'opporci al decreto monitorio, l'istante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via preliminare/pregiudiziale, - accertare e dichiarare che il Tribunale adito è carente di giurisdizione/competenza per le ragioni tutte esposte in atti e, per l'effetto, previa ogni opportuna formalità di legge, compresa declaratoria di nullità, inefficacia, revoca, annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del Tribunale Civile di Roma nella cognizione del presente giudizio in funzione della competenza di un costituendo collegio arbitrale, in funzione di un arbitrato irrituale, come meglio indicato in atti; - non concedere o rigettare, ove ex adverso chiesta, la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa ed essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, a norma dell'art. 648 c.p.c.; - fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo/integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 269 c.p.c. nei confronti della Sig.ra Valentina Petrini, affinché sia tenuta a rispondere dei danni tutti patiti e patiendi dalla società, a norma dell'art. 2476 c.c. per le ragioni tutte meglio in indicate in atti; - disporre l'eventuale tentativo di mediazione; nel merito (e in ogni caso), - annullare, revocare, dichiarare*



nullo, inefficace, tamquam non esset il Decreto Ingiuntivo opposto n. 22536/2021 (reso nel procedimento monitorio R.G. n. 61284/2021) dell'intestato Tribunale, mandando comunque assolto l'Opponente da qualsiasi debenza o onere verso la CINELAB S.R.L. s.r.l., per le ragioni tutte esposte in atti; in via riconvenzionale - accertare e dichiarare che la delibera assembleare del 24/11/2020 è nulla e/o inesistente per le ragioni tutte indicate in atti e, per l'effetto, che la somma di € 20.000,00, passata a "capitale" in forza della già menzionata delibera, torni ad essere contabilizzata come "finanziamento soci" e, all'esito, restituita al socio Paglia, essendo venuti mancare i presupposti per l'aumento di capitale a causa di gravi ammanchi nelle casse della società, imputabili all'amministratore, come meglio indicato in atti; - accertare e dichiarare altresì che la sig.ra Valentina Petrini, nella qualità di amministratore unico pro tempore, della CINELAB S.r.l., ha amministrato allegramente la detta società, generando ammanchi e passivi, con gravi irregolarità e in violazione della regole minime di diligenza professionale, con gravissima colpa e, per l'effetto, - condannare quest'ultima a risarcire i danni tutti patiti e patienti dalla società, ai sensi dell'art. 2476 c.c. nella misura che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o in difetto equitativamente determinata. Con ogni consequenziale pronuncia altresì. Vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, come per legge."

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la CINELAB s.r.l. che, eccepita in via preliminare la tardività della proposta opposizione, in subordine e gradatamente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"ferma l'anzidetta eccezione di nullità, tardività ed inammissibilità dell'avversa opposizione e per la sola denegata, deprecata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Roma non dovesse aderire alla tesi difensiva, alle eccezioni ed all'orientamento ut supra riportati: a) rigettare l'avverso petitum poiché il ricorso per decreto ingiuntivo introdotto innanzi al Tribunale Civile di Roma con R.G. n° 61287/2021 è stato legittimamente iscritto al ruolo secondo i dettami della nota Ordinanza n° 25939/2021 della Suprema Corte di Cassazione; b) accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione/competenza in ordine alle avverse domande riconvenzionali in virtù della clausola arbitrale ut supra riportata, con conseguente rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'opponente nei confronti della Sig.ra Valentina Petrini nella sua qualità di Amministratore Unico della Società opposta; c) rimettere, se del caso ed in parte qua, le parti innanzi al nominando Collegio Arbitrale nei modi e nei termini previsti, senza alcun addebito a carico della Cinelab s.r.l. a titolo di spese legali; d) rigettare l'avversa eccezione secondo cui la richiesta di ingiunzione avanzata dalla Cinelab s.r.l. sarebbe priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti ex art. 633 CPC; e) accogliere le eccezioni della scrivente difesa sottese a comprovare che l'assemblea dei soci del 24/11/2020 sopra meglio descritta è stata debitamente e tempestivamente convocata nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, che il socio Daniele Paglia è stato compiutamente e previamente reso edotto di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che lo stesso ha personalmente e fisicamente partecipato all'assemblea sociale medesima; f) rilevare l'insussistenza di un concreto collegamento oggettivo e funzionale tra la pretesa ingiuntiva della Cinelab srl e le generiche ed inconferenti contestazioni di mala gestio e le pretestuose e strumentali richieste risarcitorie avanzate dalla difesa del Sig. Daniele Paglia, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus" (vds., per tutte, Cass. Sent. n° 6091/2020 e Cass. Sent. n° 13814/2022);*



g) rigettare integralmente la causa petendi ed il petitum di parte opponente nel merito, in ogni caso, per tutte le deduzioni e le ragioni articolate in premessa e/o emergenti all'esito dell'istruttoria, in quanto infondati in fatto ed in diritto, pretestuosi e strumentali e comunque formalizzati in mancanza di ogni presupposto di legge ed in difetto di qualsivoglia riscontro probatorio, con conseguente conferma di quanto disposto per mezzo del Decreto Ingiuntivo n° 22539/2021 del Tribunale Civile di Roma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria".

All'udienza del 26.09.2022, fissata per la prima comparizione delle parti, vista la costituzione di parte opposta a ridosso dell'udienza, su richiesta di parte opponente, la causa veniva rinviata al 17.10.2022, salvi i diritti di prima udienza.

In tale sede, il Giudice, sentite le parti, rinviava, infine, la causa per la precisazione delle conclusioni al 18.04.2023 allorquando tratteneva la stessa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ritiene il Collegio che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig. Daniele Paglia.

Il suddetto rilievo risulta formulato sull'assunto che l'opposizione di cui al presente giudizio risulterebbe proposta dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla data in cui avrebbe potuto ritenersi perfezionata, nei confronti dell'odierno opponente, la notifica del decreto Ingiuntivo n. 22536/2021 (R.G. n. 61287/2021), emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 30.12.2021.

Prima di procedere col motivare, non par superfluo ribadire che l'art. 641 c.p.c. - come novellato dall'art. 8, l co., del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 - fissa in giorni quaranta, a decorrere dalla notifica del provvedimento monitorio, il termine accordato, in via ordinaria, all'ingiunto avente residenza o sede in Italia, per proporre l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.

Pertanto, salvo che il giudice investito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. non abbia ritenuto – apprezzando la sussistenza di giusti motivi – di ridurre tale termine fino al limite minimo dei dieci giorni, ovvero di aumentarlo fino ad un massimo di sessanta giorni, il destinatario dell'ingiunzione di pagamento, ove intenda contestare la pretesa di cui al ricorso monitorio, non ha altro strumento che quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss c.p.c., da proporre, infettibilmente, nel termine di giorni quaranta.

Parimenti è altresì indubbio il carattere perentorio del termine contemplato dall'art. 641 c.p.c., tale per cui la relativa inosservanza non può che comportare l'inammissibilità dell'opposizione.



E del resto la natura perentoria del suddetto termine si ricava, agevolmente, dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c., nonché dal dettato dell'art. 647 c.p.c., a mente del quale la mancata proposizione dell'opposizione nel termine stabilito produce l'esecutorietà del decreto in uno all'inaammissibilità e/o alla improseguibilità dell'opposizione, e, quindi, la definitività della statuizione di condanna di cui al provvedimento monitorio.


Ora, operate tali considerazioni di ordine generale e transitando all'esame della fattispecie concreta, deve osservarsi come dalle risultanze documentali, nonché dal tenore delle tesi difensive delle stesse parti, sia emerso che:

- in data 12.01.2022, la CINELAB s.r.l., a mezzo del proprio difensore, provvedeva a notificare ex art. 149 c.p.c. il ricorso monitorio, corredato del mandato e del pedissequo decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
- l'atto, stante la temporanea assenza del destinatario, non veniva consegnato *brevi manu* al destinatario, sicché, depositato l'atto, in data 17.01.2022, si provvedeva alla Comunicazione di Avviso di Deposito (*i.e.* CAD) mediante spedizione della raccomandata n° 629008107816 (cfr. doc. 6 comparsa costituzione - avviso di ricevimento);
- in data 19.01.2022, come riferito, e dunque ammesso, dalla stessa parte opponente, tale (seconda) raccomandata veniva consegnata all'originario resistente che, successivamente, il 03.02.2022 provvedeva, infine, al ritiro dell'atto giudiziario.

Ebbene, a fondamento della esaminanda eccezione, parte opposta ha sostenuto e sostiene che: *"la notificazione dell'atto giudiziario si considera perfezionata per il destinatario ex art. 8 Legge n° 890/1982, trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata di cui al comma II della norma citata ovvero dalla data del ritiro del piego ad opera del destinatario se anteriore (comma IV n.c.)"*, con la conseguenza che, nel caso di specie, dovendo dirsi la notifica del decreto monitorio, dunque, perfezionata già in data 27.01.2022 e non avendo l'opponente provveduto a notificare l'atto di citazione in opposizione entro l'8.03.2022, bensì il 10.03.2022, quest'ultima non potrebbe che qualificarsi come tardiva.

A siffatta eccezione ha, tuttavia, replicato parte opponente, che, dapprima a verbale e poi richiamando anche nell'ambito dei propri scritti difensivi i principi di diritto di cui alla nota pronuncia Cassazione Civile, Sez. Unite n. 10012/2021 ha infatti contestato che: *"contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il dies a quo da tenere in considerazione ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 8 Legge n° 890/1982, è la data del 19.01.2022 e non quella del 17.01.2022 giacché in quest'ultima data non vi è prova dell'avvenuta consegna della Comunicazione di Avvenuto Deposito (i.e. C.A.D.). Pertanto, considerando la data del 19.01.2022 quale momento da cui far decorrere i 10 giorni per il perfezionamento della notifica, può senza timore di smentita affermarsi che la data in cui il sig. Paglia ha avuto conoscenza legale dell'atto è quella del 29.01.2022. È da tale data, invero, che hanno cominciato a decorrere i 40 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. che sono scaduti il 10.03.2022, giorno in cui*





il Sig. Paglia ha ritualmente notificato la presente opposizione” (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale Paglia).

Ritiene il Tribunale di dover aderire alla prospettazione innanzi esplicitata dovendo prendersi atto che il termine di giorni dieci per il perfezionamento della notificazione è maturato alla data del 29/01/2022 (a fronte della data del 19/01/2022 di avvenuta consegna della C.A.D.) sicchè l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta in data 10 marzo 2022, è da ritenersi tempestivamente formulata, in osservanza del disposto dell’art. 641 c.p.c..

In progressione di esame dei residui temi di indagine occorre considerare che la parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione/ competenza del foro adito a fronte della clausola dello statuto della Cinelab s.r.l. che recita espressamente: “ le eventuali controversie che sorgessero fra soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore(se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta valere dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo fra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario, ha sede la società...”.

Occorre considerare che la difesa della parte opposta, nell’ipotesi di reiezione della richiesta di inammissibilità per tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non ha contrastato la richiesta di devoluzione della controversia all’esame del Collegio Arbitrale.

In forza dei superiori rilievi deve essere prestata adesione alla comune volontà dei procuratori delle parti.

Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, devono gravare sulla parte opposta (ai valori minimi di tariffa tenuto conto della pronta adesione alla eccezione di difetto di giurisdizione/ competenza del foro adito, pur condizionata alla reiezione della eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo).

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22536/2021, R.G. n° 61287/2021, emesso inter partes il 30/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l’effetto, in revoca del decreto medesimo, accerta che il Tribunale adito è carente di giurisdizione/competenza in funzione della devoluzione dell’esame della controversia ad un costituendo collegio arbitrale in funzione di arbitrato irrituale;
- condanna la Cinelab s.r.l. a rifondere in favore del Sig. Daniele Paglia le spese del presente giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 2.738,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Così deciso il 25 Luglio 2023 nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Roma





Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi

Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo

Arbitrato in Italia

